

BOZZE DI STAMPA

3 agosto 2018

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(717)**

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

MARCUCCI, RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «e nell'anno 2018» con le seguenti: «e negli anni 2018 e 2019».

7.2

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MIRABELLI,
DAMIANI, DE POLI, RIZZOTTI, LONARDO, MODENA, MOLES, FLORIS, BARBONI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole: "1° giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2020";

- al secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2021"».

7.3

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e "a decorrere dal 1° gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater" al comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

7.4

VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungerei il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1 lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e "a decorrere dal 1° gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso «Art. 44-quater.» al comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

7.5

CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1, lettera a), b) c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e: "a decorrere dal 2° gennaio 2021", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater." comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

7.6

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, capoverso "Art. 44-ter." sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con: "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con: "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con: "2022"».

7.7

CIRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, capoverso "Art. 44-ter", sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con "2022"».

7.8

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

7.9

DE BERTOLDI

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Il Senato, premesso che:

la legge di stabilità per il 2016, legge 208 del 2015, ha istituito il c.d. bonus cultura, cioè una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo;

il bonus cultura è uno strumento volto a diffondere «cultura» e a massimizzare la penetrazione dei prodotti creativi presso le giovani generazioni;

con la manovra di bilancio per l'anno 2017, si è estesa la possibilità di utilizzo della card all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

malgrado il bonus abbia conosciuto inizialmente alcune difficoltà, dovute in primo luogo alla novità dello strumento e ad alcune problematiche tecniche relative all'accesso da parte dei giovani alla piattaforma web« dedicata, ad oggi sta producendo risultati significativi e-concreti sul piano della crescita dei consumi culturali;

il bonus ha riavvicinata i neomaggiorenni alla cultura, dimostrandosi un sostegno concreto alla lettura, alle piccole librerie, e anche, più in generale, all'industria creativa e alla domanda di tutti i contenuti culturali, compresi quelli che in passato sono stati scarsamente considerati dallo Stato;

a tale proposito l'esclusione dell'editoria audiovisiva dal bonus appare vieppiù incomprensibile, in quanto il comparto dell'Home Entertainment rappresenta la memoria storica del cinema perché è stato, e sarà sempre in grado, di assicurare al pubblico la reperibilità continua e costante delle opere cinematografiche e audiovisive del passato, permettendo così alle nuove generazioni di conoscere la cultura del grande cinema di ogni epoca;

in vista dell'annunciata rimodulazione e rivisitazione del bonus cultura per l'anno 2019, come annunciato dal Governo in sede di audizione parlamentare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilizzare il bonus e, soprattutto, a ricomprendere anche il settore dell'editoria audiovisiva nell'ambito di applicazione del futuro bonus cultura, quale memoria storia del settore audiovisivo.

EMENDAMENTI

7.0.1

MALPEZZI, MARCUCCI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati")

1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere».

Art. 8

8.500/1

ZAFFINI, LA PIETRA

All'emendamento 8.500, sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «1° febbraio 2019»

8.500

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019»

8.1

ZAFFINI, LA PIETRA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2018» con le seguenti: «2019».

8.300

BERUTTI, BATTISTONI, SERAFINI, LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».

8.2

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;

«1-bis. Esclusivamente per gli animali da affezione, il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, in casi di comprovata impossibilità a

prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può, in deroga all'articolo 118, comma 1-*bis*, utilizzare il modello di ricetta, in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. L'applicazione della deroga di cui al comma ...-*bis* è subordinata all'utilizzo di un ricettario a pagine prenumerate, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, costituito da 2 fogli autocalcanti, di cui 1 copia originale destinata al Servizio Veterinario Locale e 1 copia al proprietario dell'animale, per ciascuna prescrizione. Ultimate le pagine del ricettario, quest'ultimo deve essere consegnato al Servizio Veterinario Locale che lo ha vidimato».

8.301

BERUTTI, BATTISTONI, SERAFINI, LONARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».

8.3

MARINO, CUCCA

Al comma 4, lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis. Dopo le parole: «al comma 2, primo periodo» sono sopprrese le parole: «e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1».

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, le parole «fino al 6%» sono sostituite dalle parole: «fino al 20 per cento».

8.4 (Testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018».

8.5

FARAONE, BINI, BOLDRINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"».

8.6

MOLES, MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».

8.7

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».

8.8 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

8.9

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta"».

8.10

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del D. Lgs. 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini de l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno » ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemen-

te con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota "L" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

8.318 (già 3.18)

MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del decreto legislativo 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 95-5/2014/UE e del regolamento 997/2017/LJE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 "Cancerogeno" ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 95 5/2014/UE, si utilizza la determinazione dei *marker* di cancerogenicità contemplata nella nota "L" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

8.11

MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8", con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alla lettera c) quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile. 1968, n. 475, e successive modificazioni».

8.12

MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi"».

8.13

ROMEO, PIROVANO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, a decorrere dal 2013 la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

CALDEROLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 21-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-*ter*, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle

procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

G8.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato, premesso che:

l'articolo 21-ter, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965, anche ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nel 1958 e 1966;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965, viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n.31 e delle linee guida emanate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Comando Logistico dell'Esercito il 24 settembre 2010;

l'articolo 21-ter, al comma 2 prevede che l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

esclusivamente per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, la legge 160/2016 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 21-ter in commento il Ministro della salute apporta con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso provvedendo altresì

a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, determinando una netta separazione dei percorsi;

il Ministro della Salute ha emanato il Regolamento in argomento con decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017 che, in base a quanto stabilito dalla legge 160/2016 sopra ricordata, all'articolo - 5 norme transitorie e finali - ha disposto «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscono due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili.

Impegna il Governo:

a prorogare integralmente e correttamente le disposizioni emanate con il decreto del Ministro del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n.163, le circolari e le linee guida diramate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito anteriori alle modifiche apportate con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, della focomelia, dell'emimelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 che abbiano presentato istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 166/2017.

EMENDAMENTI

8.0.1

TARICCO, FARAONE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

8.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

Art. 9

9.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «trecento giorni» con le seguenti: «seicentosessantacinque giorni».

9.2

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine, come prolungato dal comma 1».

9.96

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimenti di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

9.3

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

9.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

9.5 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

c) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».

9.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

c) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d-bis)*: a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».

9.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

9.7

BALBONI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguente:

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

9.8

RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

b-ter) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

9.9

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c)* alla lettera *d)*, le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"; per cento".

d) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*e)* a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

9.10

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«Al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

9.11

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo la lettera *e-bis)*, è inserita la seguente lettera:

"*e-ter.)* la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere"».

9.12

IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.14

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla l. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis* comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.15

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è

da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.16

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si fa fronte mediante riduzione "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, così come modifi-

cato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre.2014, n. 190"».

9.18

MANTOVANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2020, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.19

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

9.20

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

9.21

MANTOVANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

9.22

BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

9.23

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

9.24

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti"».

9.25

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'Articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 07/08/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi perla riparazione, a ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente; previsti dal

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

9.26

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede; nei limiti di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

9.27

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

9.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi

oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

9.29

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

9.30

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, TIRABOSCHI, BARBONI, RIZZOTTI, AIMI, DAMIANI, FERRO, MODENA, DE POLI, LONARDO, PAROLI, DAL MAS, FLORIS, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2021,".

2-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

9.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

b) al comma 1, lettera a), le parole "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

e) al comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b-ter) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

2-ter. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: "*Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017- 2018 e 2018-2019*".

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017».

9.32

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015 il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento dei cantieri, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20% del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10% del compenso-stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50%; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa ai SAL, fino ad un massimo del 50%. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30%. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2% sul

compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/ o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10% del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9.33

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-*quinquies*. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4 del Dlgs 75/2017 per il

personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012".

2-ter. Agii oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad ' 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale"».

9.34

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo del D.L. 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art.20 commi 2, 3, 4 del D.lgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

9.35

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016 smi, sostituire le parole: "e per l'anno 2017", con le seguenti: "e per gli anni 2019 e 2020".

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione».

9.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».

9.37

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

9.38

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

9.39

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA,
RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

9.40

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

9.41

MANTOVANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

9.42

VERDUCCI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

9.43

MARSILIO

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L. 39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 77/09».

9.44

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

9.45

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito alla data del 30 ottobre 2018».

9.46

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica riduzione delle spese fiscali».

9.47

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili"».

9.48

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per Vanno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importa di

134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.49

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente.

«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis, Le disposizioni, di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economiche co-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

9.51

PUGLIA

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.50

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-ter. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9.52

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;

«2-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"»

9.53

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", è aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

9.55

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 2-9-milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno

degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.54

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GRASSI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono sostituite con le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2018 e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3" e le parole: "fino a settecento unità

per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni dal 2017 al 2019";

c) al comma 3-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

9.56

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-*bis* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

9.178 (già 1.78)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

9.179 (già 1.79)

PARRINI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

9.180 (già 1.80)

PAGANO, DE POLI, TOFFANIN, AIMI, BERUTTI, MINUTO, GALLONE, GALLIANI, BERARDI, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARBONI, BATTISTONI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, SICLARI, PAPTHEU

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

9.57

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.58

VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) all'ultimo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nel 2017" sono aggiunte le seguenti: ", nel 2018 e nel 2019";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-quater. All'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "37 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2-quinquies. All'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".

2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:

"746. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-sexies*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.59

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».

9.60

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500,000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.64

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a/ 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente comma; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.65

MANTOVANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.61

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

9.62

BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

9.63

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

9.67

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

9.68

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

9.69

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

9.70

VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020"».

9.72

PAGANO, MODENA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: "31 agosto 2018" sono sostituire con le seguenti: "31 agosto 2019"».

9.182 (già 1.82)

PAGANO, VITALI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BERARDI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, BERUTTI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, SICLARI, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAPTATHEU, BATTISTONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le seguenti: "31 agosto 2019"».

9.71

COLTORTI, RICCIARDI, SANTILLO, NUGNES, MONTEVECCHI, GRASSI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

9.73

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

9.74

ASTORRE, MARGIOTTA, D'ARIENZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla, legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 dicembre 2018"».

9.612 (già 6.12)

PAGANO, AIMI, DE POLI, RIZZOTTI, BERARDI, VITALI, MOLES, MANGIALAVORI, LONARDO, BARBONI, PAROLI, BERUTTI, SICLARI, PAPTATHEU, PICHETTO FRATIN, PEROSINO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2018, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

9.75

PAGANO, MODENA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto finanziamento ai sensi del precedente comma 3, il termine è prorogato di 1 anno"».

9.76

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.77

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.78

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

9.80

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

9.81

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per lo ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

9.82

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "60 rate" sono sostituite con le seguenti: "120 rate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

9.79 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.».

9.66

PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le scadenze dei termini previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.83

MODENA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020"».

Conseguentemente, dopo la lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 è aggiunta la seguente:

«*c*) le disposizioni di cui alla lettera *b*), comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

9.84

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

9.85

MODENA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento-ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

9.86 (Testo 2 Id. a 9.87)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2020"».

9.88

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge-24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, primo periodo, le parole: "Per l'anno 2019" e "per il medesimo anno 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e "per i medesimi anni 2019 e 2020";

b) al comma 8-*bis* le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

9.89

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter.

(Proroga sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva)

1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: '31 dicembre 2018' e '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2020' e '31 gennaio 2021'.

2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Eorio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

9.90

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "e nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 e 2019"».

9.91

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto"».

9.92

VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 011 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto-pubblico delegati ai sensi del comma 2'''.

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) al comma 2 dopo le parole: 'o agli altri enti locali' sono aggiunte le parole: 'ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico'''».

9.93

ZAFFINI, MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 014 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

9.94

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e ospedali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

9.95

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2017, n. 204, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, e successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2018, n. 52, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.97

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012».

9.98

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.99

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo

di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».

9.100

MARSILIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017».

9.101

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2-ter. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

2-quater. Nei comuni di cui al comma *2-bis*, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo *17-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-quinquies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

9.102

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati all'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma *6-quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma *6-ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-ter. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2-quater. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

2-quinquies. All'articolo 2, comma *6-quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruz-

zo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

9.103

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post*-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6-*ter* dei medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

2-*ter*. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2-*quater*. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

2-*quinquies*. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

9.104

VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interes-

sati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

9.105

SAPONARA, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nonché le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati dal precedente comma.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici

di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».

9.106

SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

QUAGLIARIELLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 717 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in oggetto prevede una ulteriore proroga a 300 giorni dei termini entro i quali comunicare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018;

considerato che:

il termine di comunicazione dei dati per i contribuenti che per primi in ordine cronologico hanno ricevuto la notifica da parte del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nelle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, sarebbe stato di qualche giorno antecedente la data di entrata in vigore della proroga di cui all'articolo 9 del presente decreto;

impegna il Governo:

a chiarire in sede normativa e a dare indicazione all'Agenzia delle Entrate affinché l'applicazione delle proroga di cui all'articolo 9 comprenda anche i termini intervenuti *in medias res*.

EMENDAMENTI

9.0.1

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, BERARDI, BARBONI, LONARDO, MODENA, FLORIS, DAMIANI, MOLES, FERRO, AIMI, BERUTTI, PAROLI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)

All'articolo 1, comma 917, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale, 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.2 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

9.0.3

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGGNI, DAMIANI, BARBONI, AIMI, TIRABOSCHI, LONARDO, DE POLI, FERRO, FLORIS, MODENA, MOLES, BERUTTI, BERARDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 14,3 milioni di euro nel 2018, 28,6 milioni di euro nel 2019 e 42,9 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezio-

ni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

9.0.100

LA COMMISSIONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";

2) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le

condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica"».

Art. 10

10.1

PARRINI, COLLINA, VALENTE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e al comma 375» fino alla fine del comma.

10.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

Art. 11

11.1

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 2» fino a: «180 giorni».

11.300

PEROSINO, SCIASCIA

Al comma 1 sostituire le parole: «180 giorni», con le seguenti: «entro il 31 maggio 2019».

11.2

VITALI

Al comma 1, la seconda parte è sostituita con la seguente: «al comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi"».

11.3

LA RUSSA, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «18 mesi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «24 mesi».

11.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36 mesi».

11.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi».

11.6 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2018"».

11.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2018», *con le seguenti:* «31 gennaio 2019»;

b) *al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia, è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

11.8

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.301

PEROSINO, SCIASCIA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «pari ad almeno il sessanta per cento», *con le seguenti:* «pari ad almeno l'ottanta per cento».

11.9

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.302

PEROSINO, SCIASCIA

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei consiglieri di amministrazione», aggiungere le seguenti: «e vengano scelti tra le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori».

11.303

PEROSINO, SCIASCIA

Al comma 2, lettera e), capoverso «3-ter», sopprimere le parole: «e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26».

11.10

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

11.304

CONZATTI, SCIASCIA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non inferiore ad almeno il 60%,».

11.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

11.12

LONARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legge 21 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015 n. 11, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

11.0.1 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018";

b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020".

11.0.2

CIRIANI

Dopo l'articolo,, inserire il seguente;

«Art. 11-bis.

(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2025"».

11.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018».

11.0.5

CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

11.0.100

LA COMMISSIONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)

1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere

sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».

Art. 13

13.1

PARRINI, COLLINA

Sopprimere l'articolo.

13.2 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74.

01-*bis*. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

01-*ter*. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-*bis*, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e

220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-*quater*.

01-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».

Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo le parole "secondo, terzo e quarto periodo" sono soppresse;

b) all'ultimo periodo, le parole da "sono da adottare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati entro il 31 ottobre 2018"».

13.3

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 Agosto 2018».

13.4 (Testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 495-*bis* è inserito il seguente:

"495-*ter*. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio

2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475".

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.

Tabella 1

| Regioni | Riparto spazi finanziari 2018 | Profilo investimenti | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Abruzzo | 15.959.000 | 5.585.650 | 4.372.766 | 4.149.340 | 1.691.654 | 159.590 |
| Basilicata | 8.000.000 | 2.800.000 | 2.192.000 | 2.080.000 | 848.000 | 80.000 |
| Calabria | 22.509.000 | 7.878.150 | 6.167.466 | 5.852.340 | 2.385.954 | 225.090 |
| Campania | 53.185.000 | 18.614.750 | 14.572.690 | 13.828.100 | 5.637.610 | 531.850 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Emilia-Romagna | 42.925.000 | 15.023.750 | 11.761.450 | 11.160.500 | 4.550.050 | 429.250 |
| Lazio | 59.055.000 | 20.669.250 | 16.181.070 | 15.354.300 | 6.259.830 | 590.550 |
| Liguria | 15.647.000 | 5.476.450 | 4.284.278 | 4.068.220 | 1.658.582 | 156.470 |
| Lombardia | 88.219.000 | 30.876.650 | 24.172.006 | 22.936.940 | 9.351.214 | 882.190 |
| Marche | 17.572.000 | 6.150.200 | 4.814.728 | 4.568.720 | 1.862.632 | 175.720 |
| Molise | 4.830.000 | 1.690.500 | 1.323.420 | 1.255.800 | 511.980 | 48.300 |
| Piemonte | 41.515.000 | 14.530.250 | 11.375.110 | 10.793.900 | 4.400.590 | 415.150 |
| Puglia | 41.139.000 | 14.398.650 | 11.272.086 | 10.696.140 | 4.360.734 | 411.390 |
| Toscana | 39.447.000 | 13.806.450 | 10.808.478 | 10.256.220 | 4.181.382 | 394.470 |
| Umbria | 9.900.000 | 3.465.000 | 2.712.600 | 2.574.000 | 1.049.400 | 99.000 |
| Veneto | 40.098.000 | 14.034.300 | 10.986.852 | 10.425.480 | 4.250.388 | 400.980 |
| Totale | 500.000.000 | 175.000.000 | 137.000.000 | 130.000.000 | 53.000.000 | 5.000.000 |

Tabella 2

| Regioni | Riparto spazi finanziari 2019 | Profilo investimenti | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Abruzzo | 15.959.000 | 1.117.130 | 6.224.010 | 5.904.830 | 2.393.850 | 319.180 |
| Basilicata | 8.000.000 | 560.000 | 3.120.000 | 2.960.000 | 1.200.000 | 160.000 |
| Calabria | 22.509.000 | 1.575.630 | 8.778.510 | 8.328.330 | 3.376.350 | 450.180 |
| Campania | 53.185.000 | 3.722.950 | 20.742.150 | 19.678.450 | 7.977.750 | 1.063.700 |
| Emilia-Romagna | 42.925.000 | 3.004.750 | 16.740.750 | 15.882.250 | 6.438.750 | 858.500 |
| Lazio | 59.055.000 | 4.133.850 | 23.031.450 | 21.850.350 | 8.858.250 | 1.181.100 |
| Liguria | 15.647.000 | 1.095.290 | 6.102.330 | 5.789.390 | 2.347.050 | 312.940 |
| Lombardia | 88.219.000 | 6.175.330 | 34.405.410 | 32.641.030 | 13.232.850 | 1.764.380 |
| Marche | 17.572.000 | 1.230.040 | 6.853.080 | 6.501.640 | 2.635.800 | 351.440 |
| Molise | 4.830.000 | 338.100 | 1.883.700 | 1.787.100 | 724.500 | 96.600 |
| Piemonte | 41.515.000 | 2.906.050 | 16.190.850 | 15.360.550 | 6.227.250 | 830.300 |
| Puglia | 41.139.000 | 2.879.730 | 16.044.210 | 15.221.430 | 6.170.850 | 822.780 |
| Toscana | 39.447.000 | 2.761.290 | 15.384.330 | 14.595.390 | 5.917.050 | 788.940 |
| Umbria | 9.900.000 | 693.000 | 3.861.000 | 3.663.000 | 1.485.000 | 198.000 |
| Veneto | 40.098.000 | 2.806.860 | 15.638.220 | 14.836.260 | 6.014.700 | 801.960 |
| Totale | 500.000.000 | 35.000.000 | 195.000.000 | 185.000.000 | 75.000.000 | 10.000.000 |

1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "per gli anni 2017 - 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 - 2020".

1-quinquies. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".

13.5

RICHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli incentivi finalizzati al sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018».

ORDINE DEL GIORNO

G13.0.9

MORONESE, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 1 della legge n.208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini entro cui i titolari di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessavano di beneficiare di incentivi sull'energia elettrica prodotta, potevano presentare la domanda di ammissione ad un nuovo incentivo, determinato dalla legge nella misura dell'80% della tariffa di conversione dei certificati verdi.

considerato che

L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014;

la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 Dicembre 2017 (*COMP B.3 AC/AM/MB/kd*D*2017/116863*) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione (7340 impianti con 19000MW di potenza), con elevato rischio di una decisione di incompatibilita';

alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno intervenire al fine di evitare che negli operatori si creino aspettative legate alla vigenza delle disposizioni normative citate e soprattutto per evitare ulteriori future infrazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con le dovute modifiche normative in sede legislativa al fine di evitare di incorrere in ulteriori procedure di infrazione a livello comunitario.

EMENDAMENTI

13.0.1

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, FERRO, BARBONI, AIMI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO, RIZZOTTI, FLORIS, BERUTTI, PAROLI, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 ai 2021,".

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

13.0.2

ARRIGONI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico dei lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

13.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

13.0.4

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola; "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

13.0.5

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

13.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: " sei precedenti alla data di cui al comma 1";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari"».

13.0.7

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "i sei precedenti alla data di cui al comma 1";

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari"».

13.0.8

LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga di termini in materia di Libro Unico del Lavoro telematico)

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "i sei precedenti alla data di cui al comma 7";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari"».

13.0.9

MORONESE

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.0.9

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 13-bis.

(Termini in materia di biomasse)

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

13.0.10

ROMEO, PIROVANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, al comma 932, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti; "31 dicembre"».

13.0.11

ROMEO, PIROVANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia fiscale)

1. Al comma 997 della legge L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

b) alla lettera b) le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

c) alle lettere c) le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019"».

13.0.13

GASPARRI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019"».

13.0.12

PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, TIRABOSCHI, DAMIANI, DE POLI, LONARDO, FERRO, MODENA, RIZZOTTI, MOLES, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAROLI, BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le parole: "31 dicembre 2019".

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

13.0.14 (identico a13.0.15)

LA COMMISSIONE

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1"».

13.0.500 (testo 2)/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate.».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

13.0.500 (testo 2)/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».

Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «del comma 1» inserire le seguenti: «per le spese necessarie alla procedura di selezione a evidenza pubblica».

13.0.500 (testo 2)/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

13.0.500 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 585 della legge n. 232, del 2016 e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
